

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

RISERVA NATURALE MONTE RUFENO

Piani di Gestione
e
Regolamentazione sostenibile
di SIC e ZPS assegnati alla Riserva Naturale
Monte Rufeno

Allegato 'A'
Regolamento di Gestione

Servizi di assistenza tecnica
A.T.I.
Dream Italia srl – Lynx Natura e Ambiente srl - Temi srl
arch. Nicolò Savarese

Settembre 2004

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI GESTIONE

Art.1 Ambito e modalità di applicazione

1. I SIC IT6010001, IT6010002, IT6010004, IT6010005, IT6010006 e le ZPS IT6010002, IT6010003 costituiscono i siti di Natura 2000 (in futuro Zone Speciali di Conservazione) assegnati in gestione alla Riserva Naturale di Monte Rufeno (e denominati nel seguito SIC/ZPS).

2. Lo strumento che definisce criteri e metodi di intervento nei SIC/ZPS, allo scopo di mantenerne gli habitat e le specie per le quali sono state istituite (nel seguito habitat e specie tutelati/e) in uno stato soddisfacente di conservazione, è il Piano di Gestione (nel seguito PdG).

3. Il PdG si attua mediante un piano pluriennale di attuazione (nel seguito PPA), che definisce i progetti esecutivi di intervento, unitamente ai tempi ed ai costi di realizzazione degli stessi.

4. Il presente Regolamento disciplina criteri e metodi di gestione dei SIC/ZPS, in funzione del PdG, nonché della legislazione e delle normative vigenti in materia di tutela e conservazione delle risorse ambientali.

5. Il PdG, il PPA ed il Regolamento sono approvati con le stesse procedure previste dalla LR 29/1997 per i piani ed i regolamenti delle aree naturali protette (nel seguito ANP).

6. Piani e programmi delle seguenti entità amministrative, in quanto direttamente o indirettamente interessate allo stato di conservazione dei SIC/ZPS, sono soggetti a valutazione ambientale (in seguito VAS) rispetto ai siti, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE:

- a) province e comuni della Regione Lazio includenti i SIC/ZPS;
- b) province e comuni della Regione Lazio confinanti con i comuni di cui al punto a) precedente;
- c) province e comuni appartenenti, anche parzialmente, ai bacini idrografici dei corsi d'acqua inclusi nei SIC/ZPS.

7. I piani e i programmi di cui al comma 6 precedente, dovranno inoltre indicare quali interventi attuativi debbano essere accompagnati, in fase progettuale, dalla Relazione di incidenza ambientale (in seguito RIA), di cui al DPR 357/1997 così come modificato dal DPR 120/2003.

8. La Regione Lazio promuove intese e accordi con le regioni limitrofe allo scopo di includere i SIC/ZPS qui considerati nella VAS di province e comuni

non laziali ma appartenenti, anche parzialmente, ai bacini idrografici dei corsi d'acqua dei SIC/ZPS laziali.

Art.2 Ente e competenze di gestione

1. L'ente competente (nel seguito EdG) per la redazione del PdG e del PPA, nonché per la redazione e l'applicazione del presente Regolamento, è la Riserva Naturale di Monte Rufeno.

2. Le competenze dell'EdG, relativamente ai SIC/ZPS, riguardano:

- a) le attività di ricerca scientifica e di conoscenza naturalistica;
- b) la sperimentazione di metodi di intervento sulle componenti abiotiche, utilizzando ed implementando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, di concerto con gli Enti locali territorialmente competenti;
- c) i criteri e le modalità di gestione, sia diretta che indiretta, degli habitat e delle specie tutelate;
- d) il monitoraggio ambientale ed i controlli di qualità ambientale, relativamente agli habitat ed alle specie tutelate;
- e) l'assistenza tecnica a soggetti terzi, titolari di attività produttive primarie, secondarie o terziarie, per interventi riguardanti i terreni privati dei SIC/ZPS;
- f) la progettazione e la realizzazione diretta degli interventi previsti dal PdG sulle aree demaniali dei SIC/ZPS;
- g) la formazione del personale tecnico e l'educazione ambientale della popolazione residente e di quella turistica;
- h) l'emissione obbligatoria di un parere consultivo circa la VAS e la RIA di piani, programmi e progetti interessanti i SIC/ZPS.

3. Le attività relative alle competenze di cui al comma 2, sono programmate dall'EdG nell'ambito del PPA, sono svolte dal personale dell'EdG, opportunamente integrato e potenziato, e sono inserite nel bilancio economico e finanziario dell'EdG.

Art.3 Gestione delle componenti abiotiche

1. Le componenti abiotiche dei SIC/ZPS sono costituite dall'insieme dei suoli e delle acque, sia superficiali che sotterranee.

2. Gli interventi sulle componenti abiotiche dei SIC/ZPS devono essere realizzati, per quanto possibile, secondo i criteri e i metodi dell'ingegneria naturalistica.

3. Sono vietati gli interventi tendenti a modificare le caratteristiche naturali degli alvei dei corsi d'acqua, siano essi a carattere perenne o torrentizio

(rettificazione, imbrigliamento, utilizzo come piste di esbosco o comunque di transito per mezzi meccanici, anche in caso di siccità, ecc.).

4. Nei SIC/ZPS è fatto divieto di captazione di acque sorgive.

5. Nelle zone umide dei SIC/ZPS è vietato:

a) il prelievo delle acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata controllata del bestiame;

b) l'uso dell'acqua per la ripulitura in loco di contenitori utilizzati per la dispersione di sostanze biocide e per la pulitura di mezzi di trasporto e di mezzi agricoli, con o senza l'uso di detergenti.

6. La gestione dei fontanili o di altre raccolte d'acqua in bacini artificiali, deve prevedere una pulizia periodica del fondo con la rimozione della vegetazione acquatica e della componente algale in esubero. Tale intervento deve essere eseguito dall'EdG durante i mesi di settembre e ottobre, al di fuori del periodo di riproduzione e a sviluppo larvale ultimato di tutti gli anfibi presenti.

7. Qualsiasi opera o intervento antropico sulle componenti abiotiche dei SIC/ZPS, costituente direttamente o indirettamente ostacolo alla libera circolazione delle specie tutelate, deve essere dotato di accorgimenti atti a consentire l'attraversamento a individui e gruppi delle suddette specie, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche ed etologiche proprie di ciascuna di esse.

8. I prelievi e gli scarichi di qualsiasi natura (domestici, agricoli o industriali), nei corsi d'acqua dei SIC/ZPS, devono essere fortemente limitati e comunque soggetti a monitoraggio permanente da parte dell'EdG.

9. Le aree allagabili dai corsi d'acqua interni ai SIC/ZPS (calcolate in base a tempi di ritorni minori o uguali a 50 anni) sono soggette ad interventi finalizzati alla rinaturalizzazione degli alvei, mediante:

a) il reimpianto delle specie appartenenti alle cenosi vegetazionali locali;

b) la graduale sostituzione di eventuali opere preesistenti non realizzate secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica;

c) la limitazione delle colture agricole o il divieto di utilizzo di fitofarmaci e pesticidi nelle relative pratiche colturali;

d) la realizzazione di rampe di risalita per la fauna ittica.

10. Tutti i corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico del F. Paglia e posti a monte dei SIC/ZPS, sono classificati ai fini dell'applicazione dell'Art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs 41/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e sono quindi soggetti a vincolo paesaggistico, anche se esterni ai SIC/ZPS.

11. La Regione Lazio, su specifica e motivata segnalazione dell'EdG eroga incentivi o finanzia progetti per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 6, 7, 9 precedenti.

Art.4 Gestione delle componenti floristiche e vegetazionali

1. Nei SIC/ZPS sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario:
 - a) Pratelli rupicoli calcicoli o basofili dell'*Alysso-Sedion albi*;
 - b) Stagni temporanei mediterranei con pratelli anfibi a dominanza di piccoli giunchi e micropteridofite (*Isoeto-Nanojuncetea*);
 - c) Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (*Thero-Brachypodietea*);
 - d) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*);
 - e) Foreste di versanti, valloni e ghiaioni del *Tilio-Acerion*.

2. La gestione e l'utilizzo del patrimonio forestale dei SIC/ZPS, sia a livello pubblico che privato, al di fuori della Riserva Naturale M. Rufeno, sono subordinati alla redazione di piani di assestamento forestale o di piani aziendali di utilizzazione forestale finalizzati a:
 - a) controllare l'immissione di specie vegetali alloctone e naturalizzare, ove possibile, i rimboschimenti di conifere o le formazioni di altre specie non autoctone;
 - b) migliorare la qualità delle risorse forestali, utilizzando criteri e metodi della silvicoltura naturalistica e favorendo, per quanto possibile, la conversione dei boschi in alto fusto;
 - c) mantenere, potenziare e migliorare, in particolare, le formazioni boschive ed in particolare quelle del *Tilion Acerion* di cui al comma 1 precedente;
 - d) per i cedui semplici matricinati allungare i turni di utilizzazione, riservare almeno 25-30 matricine per ettaro (da conservare anche nei turni successivi), privilegiare la matricinatura a gruppi rispetto a quella per piante singole, ridurre la superficie massima delle tagliate a 3-5 ettari e portare a 5 anni l'intervallo di tempo tra due tagliate contigue;
 - e) evitare di effettuare le operazioni di taglio, inclusi diradamenti ed avvii ad alto fusto, durante il periodo riproduttivo dei rapaci forestali, di cui al comma 1 del successivo Art. 5, prevedendo l'effettiva chiusura dei cantieri forestali entro il mese di marzo;
 - f) nei diradamenti e nei tagli di avviamento ad alto fusto conservare una parte dei piani vegetazionali inferiori per la schermatura del piano superiore delle chiome, onde favorire la nidificazione dei rapaci forestali;
 - g) mantenere e migliorare il sottobosco;
 - h) mantenere o creare fasce filtro tra aree naturali ed aree maggiormente antropizzate;
 - i) evitare l'evoluzione e successiva scomparsa delle aree prative, con particolare riferimento alle formazioni di interesse comunitario, di cui al comma

1 precedente, prevedendo anche la reintroduzione o l'incentivazione del pascolo;

j) mantenere e migliorare lo stato di conservazione e l'alta diversità floristica e fitocenotica delle cenosi erbacee di cui sopra;

k) accrescere la biodiversità, anche favorendo la formazione di fasce ecotonali;

l) migliorare la prevenzione degli incendi e le condizioni fitosanitarie delle formazioni boschive.

3. Entro le aree allagabili dai corsi d'acqua interni ai SIC/ZPS (calcolate in base a tempi di ritorno minori o uguali a 50 anni) devono essere adottati i seguenti criteri normativi:

a) mantenimento del mosaico costituito dalla vegetazione pioniera dei greti e dalle garighe, anche attraverso l'incentivazione del pascolo;

b) rinaturalizzazione della vegetazione riparia mediante limitazione e adeguato distanziamento delle attività agricole e/o interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla ricostituzione degli habitat tutelati, utilizzando esclusivamente essenze autoctone con origine certificata.

4. Negli ambienti umidi, lentici e lotici, dei SIC/ZPS è vietato apportare qualsiasi alterazione alla vegetazione acquatica, con mezzi meccanici o chimici.

5. La Regione Lazio, su specifica e motivata segnalazione dell'EdG eroga incentivi o finanzia progetti per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 precedenti.

Art.5 Gestione delle componenti faunistiche

1. Nei SIC/ZPS sono presenti le seguenti specie faunistiche di interesse comunitario (limitatamente all'allegato 2 della direttiva habitat):

a) 1 Artropode Crostaceo: il Gambero di fiume italiano *Austropotamobius pallipes*

b) 2 Pesci: il Barbo *Barbus plebejus* ed il Cavedano (o Cavedano dell'Ombrone) *Leuciscus* sp.

c) 3 Anfibi: la Salamandrina dagli occhiali *Salamandrina terdigitata*, il Tritone crestato italiano *Triturus carnifex* e l'Ululone dal ventre giallo *Bombina pachypus*

d) 3 Rettili: la Testuggine comune *Testudo hermanni*, la Testuggine palustre europea *Emys orbicularis* e il Cervone *Elaphe quatuorlineata*

e) 11 Uccelli: l'Airone bianco maggiore *Egretta alba*, l'Albanella reale *Circus cyaneus*, il Biancone *Circaetus gallicus*, il Corriere piccolo *Charadrius dubius*, la Garzetta *Egretta garzetta*, la Magnanina *Sylvia undata*, il Martin pescatore *Alcedo atthis*, il Nibbio bruno *Milvus migrans*, la Nitticora *Nycticorax nycticorax*, il Pecchiaiolo *Pernis apivorus*, il Succiacapre *Caprimulgus europaeus* e la Tottavilla *Lullula arborea*

f) 2 Mammiferi: il Lupo *Canis lupus* e la Lontra *Lutra lutra*.

2. Ai sensi dell'Art.12 del DPR 120/2003, le linee guida per la reintroduzione nei SIC/ZPS ed il ripopolamento delle specie tutelate sono stabilite per decreto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentiti il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza Stato/Regioni.

3. In tutti i SIC/ZPS è vietata l'introduzione di specie e di popolazioni alloctone, ancorché non comprese tra quelle tutelate. Qualsiasi intervento di ripopolamento deve essere effettuato in accordo con l'EdG, sulla base di accurate indagini scientifiche e di un approfondito studio di sostenibilità/compatibilità ambientale, utilizzando esclusivamente specie autoctone munite di certificazione di origine genetica e previo controllo sanitario degli individui immessi.

4. L'immissione di specie ittiche nei corsi d'acqua, in punti posti all'interno o a monte dei SIC/ZPS, anche se esterni agli stessi, è soggetta a valutazione di incidenza ambientale e quindi al parere obbligatorio e preventivo dell'EdG, di cui dovrà tener conto l'autorità responsabile dell'autorizzazione.

5. Nel territorio dei SIC/ZPS è vietata la caccia delle specie tutelate.

6. Nei corsi d'acqua dei SIC/ZPS la pesca è soggetta alle eventuali limitazioni stabilite dalle amministrazioni regionale e provinciali, in base alle segnalazioni e raccomandazioni fornite dall'EdG.

7. Nei SIC/ZPS d'interesse, anche al di fuori della Riserva Naturale di M. Rufeno e con particolare riferimento agli ambienti umidi, lentici e lotici, è vietato:

a) la cattura o la distruzione, con qualsiasi mezzo, di tane, nidi, uova, larve, piccoli nati e individui adulti delle specie tutelate;

b) l'uso di tagliole, lacci, bocconi avvelenati e di qualunque altro strumento atto alla cattura o all'uccisione di animali;

c) il rilascio o l'abbandono di animali di qualsiasi specie ed in particolare di individui di *Testudo hermanni* allevati in cattività (siano essi della sottospecie nominale ma provenienti da altre località dell'area di distribuzione, che appartenenti alla sottospecie *boettgeri*) e di *Trachemys ssp.* e *Muremys ssp.*

8. Negli ambienti umidi dei SIC/ZPS è vietato il rilascio di specie ittiche, sia autoctone che alloctone.

9. La Regione Lazio, su specifica e motivata segnalazione dell'EdG, eroga incentivi o finanzia progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 precedente.

Art.6 Gestione delle attività antropiche

1. Le attività agricole e zootecniche nei SIC/ZPS sono soggette ai seguenti criteri normativi:

- a) divieto o forte limitazione circa l'impiego di fitofarmaci e pesticidi;
- b) incentivazione delle colture biologiche;
- c) divieto di realizzazione di allevamenti di tipo intensivo o industriale;
- d) conservazione delle formazioni prative di interesse comunitario, di cui al comma 1 dell'Art. 4 precedente, mediante il mantenimento o la reintroduzione del pascolo, il decespugliamento artificiale o altri interventi attivi capaci di favorire ed incrementare la biodiversità a livello vegetazionale e faunistico;
- e) conservazione o recupero dei metodi tradizionali di separazione colturale o di delimitazione della proprietà agraria, con la reintroduzione e la diffusione di elementi tipici del paesaggio agrario storico, quali siepi, filari arborei e simili, allo scopo di favorire la biodiversità e l'arricchimento delle catene alimentari;
- f) incentivazione del ricovero notturno in strutture a prova di lupo, per gli animali domestici e gli animali pascolanti (e con particolare riferimento agli ovini).

2. Le attività estrattive o di escavazione devono essere limitate al minimo e comunque sempre subordinate a valutazione di incidenza ambientale, se interessanti i corsi d'acqua dei siti, anche per le tratte esterne a monte dei SIC/ZPS stessi.

3. Le attività produttive industriali e artigianali sono vietate all'interno dei SIC/ZPS.

4. Le attività turistiche all'interno dei siti devono essere esercitate in rapporto alla loro sostenibilità ambientale, senza arrecare danno o disturbo agli habitat ed alle specie tutelate. In particolare, per quanto riguarda i rapaci, deve essere limitata la presenza antropica:

- a) nelle aree di predazione presso il F. Paglia;
- b) nelle aree di nidificazione, per un raggio di 20 metri circa.

5. All'interno dei SIC/ZPS le attività edificatorie, non di interesse agricolo, sono limitate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo.

6. Nei SIC/ZPS è vietato:

- a) l'abbandono, salvo che negli appositi contenitori, di rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dal consumo di cibi e bevande;
- b) l'uso di apparecchiature emettenti suoni, rumori o vibrazioni in grado di arrecare disturbo alla fauna;
- c) le emissioni luminose in grado di arrecare disturbo alla fauna.

7. Lungo la Cassia a nord del bivio per Proceno e lungo tutta la viabilità di attraversamento dei SIC/ZPS, dall'innesto sulla Cassia sino al confine comunale di Acquapendente, deve essere installata apposita segnaletica indicante la presenza e il rischio di attraversamento stradale da parte delle specie faunistiche tutelate.

8. La Regione Lazio, su specifica e motivata segnalazione dell'EdG, eroga indennizzi per i danni agricoli e zootecnici arrecati dalle specie tutelate.

Art.7 Normative di riferimento: L. 183/1989

1. Tutti i SIC/ZPS fanno parte del bacino idrografico del F. Tevere (sottobacino del F. Paglia) e sono perciò sottoposti, ai sensi della L. 183/1989 all'Autorità di Bacino di rilievo nazionale del Tevere.

2. In particolare, ai sensi dell'Art. 3 e dell'Art. 17 della L. 183/1989, il Piano di Bacino è finalizzato a:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico (Art. 3, comma 1, lettera a);

b) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi previsti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette (Art. 3, comma 1, lettera n);

c) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente (Art.17, comma 3, lettera f);

d) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici (Art.17, comma 3, lettera m).

3. Ai sensi della L. 37/1994, sino a quando non sarà adottato il Piano del bacino del Tevere, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente per il rilascio del provvedimento autorizzativo, e che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni

interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati (Art. 5, comma 1).

Art.8 Normativa di riferimento: D.Lgs 152/1999

1. La tutela delle acque superficiali e sotterranee è regolata dal D.Lgs 152/1999, al fine, tra l'altro, di mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate (Art. 1).

2. In particolare, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati, tra gli altri, i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, nonché di parchi e riserve naturali regionali (Art. 10).

3. La tutela delle acque è affidata ai "piani di tutela delle acque", costituenti piani stralcio di settore dei piani di bacino di cui alla L. 183/1989, e contenenti tra l'altro (Art. 44):

- a) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale per specifica destinazione;
- b) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- c) le misure di tutela qualitative e quantitative;
- d) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

4. Tutti gli scarichi sono soggetti a autorizzazione preventiva. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi siano effettuati senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente (Art. 45).

Art.9 Normative di riferimento: LR 27/1993

1. L'attività estrattiva è regolata dalla LR 27/1993 ed esercitata in conformità al piano regionale delle attività estrattive (PRAE) nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, naturalistica e urbanistica e dei piani di bacini di cui alla L. 183/1989.

2. Ai sensi dell'Art. 21 della succitata LR 27/1993 le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza regionale sono comunque subordinate ad autorizzazione della Giunta Regionale.

Art.10 Normative di riferimento: L. 431/1985

1. I SIC/ZPS sono equiparati alle ANP ai fini dell'applicazione dell'Art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs 41/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e sono quindi soggetti a vincolo paesaggistico.
2. In particolare, ai sensi degli Art. 131 e 143 del succitato D.Lgs 41/2004, i Piani Paesaggistici sono finalizzati alla conservazione e/o al recupero dei valori paesaggistici caratterizzanti parti omogenee del territorio e derivanti dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni.

Art.11 Normative di riferimento: LR 17/1995

1. Ai sensi della L. 394/1990 l'attività venatoria è vietata nella porzione dei SIC/ZPS interna alla Riserva Naturale di M. Rufeno ed è regolamentata, in quelle esterna, dalla LR 17/1995 (tutela della fauna e gestione programmata dell'esercizio venatorio).
2. In particolare, ai sensi degli Art. 12, 14 e 16 della succitata LR 17/1995, il Piano Faunistico Venatorio regionale prevede, oltre alla creazione di "Oasi di protezione", l'istituzione di "Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica" per la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e reintroduzione.

Art.12 Normative di riferimento: LR 87/1990

1. La pesca è vietata nella porzione dei SIC/ZPS interna alle zone A e B della Riserva Naturale di M. Rufeno ed è regolamentata, in quella esterna, dalla LR 87/1990 (tutela del patrimonio ittico e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne).
2. In particolare, ai sensi dell'Art. 15 della succitata LR 87/1990, le amministrazioni regionale e provinciale possono vietare o limitare la pesca:
 - a) in corsi d'acqua che siano destinati a sperimentazioni ittiche;
 - b) per determinati periodi di tempo, per determinate località e per determinate specie, ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico.
3. Ai sensi dell'Art. 19 della succitata LR 87/1990, la Provincia può istituire zone di ripopolamento ittico precluse alla pesca. L'immissione di nuove specie ittiche o di altri animali acquatici deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.

Art.13 Normative di riferimento: L. 447/1995

1. La tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, inteso come introduzione di rumore tale da provocare, tra l'altro, deterioramento degli ecosistemi, è regolata dalla L. 447/1995.

2. In particolare, ai sensi degli Art. 4-6-7 della succitata L. 447/1995, i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori ai valori di attenzione o di rischio determinati dall'Art. 3 della stessa legge, provvedendo all'adozione di "piani di risanamento acustico" contenenti:

- a) la tipologia e l'entità dei rumori presenti;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento di risanamento;
- c) l'indicazione delle priorità e delle modalità di risanamento.

Art.14 Normative di riferimento: LR 38/1999

1. La protezione della natura e la tutela dell'ambiente, nelle loro varie componenti, sono pianificate e normate, ai sensi della LR 38/1999, da:

- a) il Piano territoriale regionale generale (PTRG), avente efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali (Art. 14);
- b) i Piani territoriali provinciali generali (PTPG), aventi efficacia di piani di settore in materia ambientale (Art. 19);
- c) i Piani urbanistici comunali (PUCG), finalizzati alla definizione dell'assetto urbanistico locale, recependo gli indirizzi ed i vincoli stabiliti ai livelli pianificatori superiori.

2. Le disposizioni dei Piani di bacino di cui all'Art. 3 precedente, ed i vincoli paesaggistici di cui all'Art. 4 precedente, sono immediatamente vincolanti per le Regioni e gli Enti territoriali interessati, che devono recepirli all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale di loro rispettiva competenza.

Art.15 Attuazione del Piano di Gestione

1. Le norme del presente Regolamento, in quanto derivanti dall'applicazione delle Direttive comunitarie Habitat e Uccelli, recepite dallo Stato con DPR 357/1997 così come modificato dal DPR 120/2003, devono essere a loro volta recepite dagli strumenti di pianificazione e dalle normative di settore derivanti dalla legislazione di riferimento in materia ambientale.

2. In particolare:

- a) i piani di bacino di cui alla L. 183/1989, dovranno recepire le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nell'Art. 4, commi 2, 3, 4;
- b) i piani di tutela delle acque di cui alla L. 152/1999, dovranno recepire le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Art. 3, commi 4, 5, 6, 8, 9 e nell'Art. 4, commi 3, 4;
- c) il piano regionale ed i piani provinciali per le attività estrattive di cui alla LR 27/1993, dovranno recepire le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Art. 6, comma 2;
- d) i piani paesaggistici di cui al D.Lgs 41/2004, dovranno recepire le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Art. 10, comma 1 e nell'Art.3, comma 10;
- e) i piani faunistico venatori regionale e provinciali di cui alla LR 17/1995, dovranno recepire le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Art. 5, commi 2, 3, 5, 7;
- f) i programmi regionali e provinciali di cui alla LR 87/1990, dovranno recepire le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Art. 5, commi 2, 4, 6, 8;
- g) i piani di risanamento acustico di cui alla L. 447/1995, dovranno recepire le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Art. 6, comma 2.

3. Il PTRG, i PTPG e i PUCG di cui alla LR 38/1999, oltre che recepire le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Art. 6, dovranno fornire supporto attuativo alle indicazioni ed alle prescrizioni del PdG e del presente Regolamento.